



COMUNE DI MAZZARINO

Registro Generale n. 33

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELL'ORDINANZA N. 21 DEL 27-07-2021**

Ordinanza del Sindaco

N. 21 DEL 27-07-2021

**Oggetto: Ulteriori misure urgenti per il contenimento del contagio da virus COVID 19
nel territorio comunale, valide dal 27 luglio 2021 fino a nuove disposizioni**

L'anno duemilaventuno addì ventisette del mese di luglio,

IL SINDACO

VISTA la grave emergenza sanitaria legata al diffondersi del COVID-19;

VISTO la nota pervenuta dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASP N.2 di Caltanissetta acquisita al protocollo generale comunale al n. 12614 in data odierna, con la quale viene richiesta l'emissione di apposita ordinanza con cui sia stabilito l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto su tutto il territorio comunale;

VISTO il DPCM n. 105 del 23.07.2021 con il quale sono cambiati i criteri per l'attribuzione delle fasce di rischio;

ATTESO che l'incidenza rilevata in data 26.07.2021 è superiore al nuovo limite stabilito nel D.P.C.M. n. 105 del 23.07.2021;

RITENUTO necessario provvedere in tal senso;

VISTO l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

Al fine della salvaguardia della pubblica salute è disposto l'obbligo per tutti i cittadini, su tutto il territorio comunale e fino a nuova disposizione, di indossare la mascherina anche nei luoghi all'aperto, durante tutto l'arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale, il divieto di assembramenti in ambienti pubblici compresi i trasporti e l'uso di disinfettanti per le mani

AVVERTE CHE

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.L. 16 maggio 2020, n.33, come convertito in Legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del Decreto Legge medesimo, ovvero dei Decreti e delle Ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. 25 marzo, n.19 convertito in Legge n.35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00.

Che il presente provvedimento abbia efficacia dall'inizio della sua pubblicazione all'albo pretorio.

DISPONE CHE

1. Il Corpo di Polizia Municipale, si attivi per la vigilanza e il controllo dell'esecuzione della presente Ordinanza.
 2. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 650 del Codice penale, se il fatto non costituisce reato più grave.
 3. Il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.
 4. Che copia della presente sia trasmessa, all'ASP di Caltanissetta – Dipartimento di Prevenzione, alla Prefettura UTG di Caltanissetta, alla locale Stazione dei Carabinieri ed alle altre Forze dell'Ordine.
- Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 Dicembre 1971, n° 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 Novembre 1971, n° 1199).

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Sindaco
F.to Marino Vincenzo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa Ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 27-07-2021 al 11-08-2021

Li 27-07-2021

Il Responsabile del Primo Settore
F.to STRAZZERI LUIGI

Copia conforme all'originale.

Li

Il Responsabile del Settore